



TRIBUNALE DI SALERNO



**CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI
AVVOCATI DI SALERNO**

PROTOCOLLO DI INTESA

PER LA CREAZIONE DELL'ELENCO DEGLI AVVOCATI DISPONIBILI AD ASSUMERE L'UFFICIO DI CURATORI SPECIALI DEI MINORI

VISTA la necessità, segnalata dai magistrati addetti al settore famiglia, di dover procedere alla nomina di un curatore speciale per i minori nei procedimenti di famiglia e volontaria giurisdizione sia in presenza di domande di decadenza dalla responsabilità genitoriale (cfr. Cass. civ., sez. I, 25/01/2021, n. 1471) sia nelle ipotesi in cui sia ravvisabile una gravissima conflittualità tra i genitori tale determinare un conflitto di interessi tra i medesimi ed il minore (cfr. Cass. civ., sez. I, 24/05/2018, n. 12957);

RILEVATO che tale incarico deve necessariamente essere affidato a professionisti altamente qualificati ed adeguatamente formati nella materia al fine di garantire la migliore tutela e rappresentanza degli interessi del minore nel rispetto delle Linee guida del Consiglio d'Europa;

VISTA la disponibilità del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati alla istituzione ed alla tenuta di un apposito elenco di avvocati disponibili ad assumere il ruolo di curatore speciale del minore nei procedimenti civili, elenco che verrà pubblicato sul sito ufficiale del COA e messo a disposizione del Tribunale onde consentire ai magistrati di attingere ad esso per la nomina dei curatori speciali secondo criteri di trasparenza e rotazione;

RITENUTO, pertanto, di definire le modalità di istituzione, tenuta ed aggiornamento di tale elenco da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati;

SI PREVEDE CHE

1. Per ottenere l'iscrizione nell'elenco dei curatori speciali dei minori, gli avvocati dovranno possedere idonea e specifica formazione e dovranno curare e mantenere detta formazione per la migliore tutela degli interessi del minore nel rispetto delle Linee guida del Consiglio d'Europa;

2. L'iscrizione e la permanenza nel predetto elenco è subordinata alla presenza contestuale dei seguenti requisiti:

- a) Aver maturato una anzianità di iscrizione di almeno cinque anni all'Albo degli avvocati;
- b) Aver patrocinato almeno venti procedimenti in materia di famiglia nell'ultimo triennio o, alternativamente, aver ricoperto nell'ultimo triennio l'ufficio di curatore speciale del minore in procedimenti presso il Tribunale di Salerno o presso il Tribunale per i Minorenni di Salerno.

In carenza del requisito sub b), sarà ammessa l'iscrizione, nell'elenco dei curatori speciali del minore, degli avvocati che, oltre al possesso del requisito sub a), forniscano prova di

- c) Aver frequentato, nell'ultimo biennio, un corso specialistico di formazione per curatore speciale del minore della durata di almeno 60 ore complessive organizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Salerno.

3. La permanenza nell'elenco dei curatori speciali del minore comporta l'obbligo, a carico degli iscritti, dell'aggiornamento formativo specialistico la cui verifica, con cadenza biennale, compete al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Salerno che provvederà poi a trasmettere l'elenco aggiornato al Tribunale di Salerno;

4. Il venir meno di uno dei requisiti di cui all'art. 2 comporterà, ex officio, la cancellazione dall'elenco.

5. Il curatore speciale non dovrà essere coinvolto in rapporti personali, sociali o aver prestato il proprio mandato difensivo ad un soggetto appartenente al nucleo familiare del minore da lui rappresentato. Le stesse disposizioni si applicano agli avvocati che siano membri di una stessa società di avvocati o associazione professionale o che esercitino negli stessi locali e collaborino professionalmente in maniera non occasionale (art. 24 Codice Deontologico).

6. Il curatore speciale, al fine di meglio espletare il proprio incarico e nell'interesse del minore, manterrà la propria indipendenza nei confronti di tutte le parti coinvolte nel procedimento ivi compresi la famiglia, i Magistrati, gli operatori dei servizi socio sanitari ed assumerà tutte le informazioni ritenute utili e necessarie da Enti preposti alla cura e tutela della salute del minore rappresentato, nonché dai genitori e/o loro difensori ai fini del migliore e più rapido espletamento del mandato;

7. Al curatore del minore saranno inoltrati, con congruo anticipo, dall'A.G. tutte le comunicazioni che riguardano il minore al fine di permettere allo stesso di predisporre ogni opportuna difesa/tutela e di costituirsi nei procedimenti che lo riguardano e di partecipare alle relative udienze.

Salerno, 16.07.2021

Il Presidente del Tribunale
dott. Giuseppe Ciampa

Il Presidente del COA di Salerno
Avv. Silverio Sica